



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2005/2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 71

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 13 Gennaio 2006, svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Piero Mocali, il Vice Presidente Alberto Maria Bruni e i componenti Salvatore Scarfone, Antonio Pezzano e Gaetano Casale), ha assunto i seguenti provvedimenti:

1) Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO ERITREO**

- su esposto del Presidente della società Versilia 1998 il 07/01/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Giorgio Eritreo in merito alla collaborazione con la società Versilia 1998 (serie D), nonostante il precedente tesseramento con la società FC Esperia Viareggio (campionato di Eccellenza toscana);
- in data 04/04/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 07/07/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Giorgio Eritreo la presunta violazione dell'ex art. 30, comma 1 e 3 e dell'ex art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico;
- l'01/08/2005 Giorgio Eritreo chiedeva al Comitato Esecutivo di essere ascoltato in relazione alla contestazione del 7 luglio 2005;
- successivamente il Comitato Esecutivo convocava Giorgio Eritreo per il giorno 12/09/2005;
- lo stesso Giorgio Eritreo, a causa della propria indisponibilità ad essere presente il giorno 12/09/2005, chiedeva di poter rinviare il proprio colloquio;
- il Comitato Esecutivo, nella seduta del 12/09/2005, rinviava ad una successiva riunione l'esame del caso;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figg - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 27/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a convocare Giorgio Eritreo per il giorno 13/01/2006 alle ore 11.30.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, sentito Giorgio Eritreo, osserva che:

- l'addebito è provato in quanto lo stesso incolpato ammette di aver svolto, nella medesima stagione sportiva, l'incarico di dirigente della Società Esperia Viareggio e, poi, di consulente del Presidente della Società Versilia 1998, al quale aveva in concreto segnalato anche taluni

calciatori da acquistare. Tale attività si pone in contrasto con la posizione dell'Eritreo quale allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (a nulla valendo la sua dichiarata morosità, non seguita, infatti, da formale provvedimento di sospensione da tali ruoli da parte del Settore Tecnico) seppure egli non abbia rivestito il ruolo di allenatore, dal momento che la normativa (art. 35 previgente e 38 vigente del Regolamento del Settore Tecnico) vieta ai tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, di tesserarsi o, indipendentemente dal tesseramento, di svolgere attività per più di una società ancorché con mansioni diverse, come nella specie. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/05/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIORGIO ERITREO** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/05/06**.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale TOSCANA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Versilia 1998.

2) Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI GALLERANI**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 11/04/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Luigi Gallerani che, nella stagione sportiva 2004/05, dopo essere stato esonerato dalla Società C.S. Sant'Agostino 1910 (campionato di Eccellenza emiliano), avrebbe svolto attività di allenatore per la società XII Morelli (campionato di prima categoria emiliano);
- in data 07/09/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 23/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Luigi Gallerani la presunta violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico. Al ricevimento della contestazione Gallerani chiedeva di essere ascoltato;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figg - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 27/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a convocare Luigi Gallerani per il giorno 13/01/2006 alle ore 11.30.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, sentito Luigi Gallerani, osserva che:

- l'addebito non è pienamente provato. A carico del Gallerani si riscontrano contrastanti notizie di stampa, anche per dichiarazioni apparentemente rilasciate, poi non confermate, dal sig. Ermes Govoni, presidente della società XII Morelli, mentre per quanto attiene alle attività specificatamente svolte dal medesimo Gallerani non vi è prova sufficiente che possano qualificarsi come svolgimento dei compiti di allenatore, stante le sole presenze accertate in tribuna in occasione di gare ufficiali e l'unica apparizione ad un allenamento, peraltro giustificata dal Gallerani in proiezione della stagione 2005/06 nella quale effettivamente il medesimo allena la società XII Morelli.

Il Gallerani deve, quindi, essere prosciolto dall'addebito contestatogli.

P.Q.M.

proscioglie il sig. **LUIGI GALLERANI** da ogni addebito.

3) Procedimento disciplinare a carico di **GIANCARLO PINTO**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 27/11/2003, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Giancarlo Pinto che, nella stagione sportiva 2003/04, avrebbe svolto attività di prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra della società Ac San Zeno (campionato di Promozione veneto) al sig. Umberto Urbani, non abilitato;
- in data 02/08/2004 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell'Ufficio Indagini;
- il 13/07/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 23/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Giancarlo Pinto la presunta violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Pinto che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e allo stesso tempo gli contestava, di nuovo, l'addebito di cui sopra;
- il 27/12/2005 il sig. Pinto mandava le proprie controdeduzioni nelle quali dichiarava di non aver mai violato l'art. 1 contestatogli.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Pinto, osserva che:

- l'addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, peraltro riscontrati anche da incontestate notizie di stampa, oltre che da numerose dichiarazioni di soggetti che gravitano nell'ambito del calcio dilettantistico veronese, per cui è certo che il Pinto, iscritto nei ruoli del Settore tecnico come allenatore, sia il prestanome dell'effettivo allenatore della società San Zeno, sig. Umberto Urbani, peraltro non abilitato. Le stesse dichiarazioni scritte rilasciate dal Pinto confermano la durata e costante collaborazione da lui prestata all'Urbani, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 30/06/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANCARLO PINTO** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/06/06**.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale VENETO per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Ac San Zeno.

4) Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE CAPACCIONE**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 04/05/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Giuseppe Capaccione che, nella stagione 2004/05, una volta esonerato dalla società Boys Caivanese (serie D), avrebbe svolto l'attività di allenatore per conto della Ponte Vitulano (campionato di Eccellenza campano);

- in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell'Ufficio Indagini;
- il 29/07/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 02/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Giuseppe Capaccione la presunta violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Capaccione che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l'addebito di cui sopra;
- il 21/12/2005 il sig. Capaccione mandava le proprie controdeduzioni nelle quali dichiarava di aver svolto, nella stagione sportiva 2004/2005, attività tecnica di allenatore solo ed esclusivamente a favore della società Boys Caivanese.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Capaccione, osserva che:

- l'addebito non è pienamente provato, infatti ciò che risulta dagli accertamenti effettuati dall'ufficio Indagini è una sporadica presenza a gare della società Ponte Vitulano da parte del Capaccione, individuato in tribuna e di una sola presenza ad un allenamento della medesima società giustificato dal Capaccione con rapporti di amicizia verso la dirigenza della società Ponte Vitulano, peraltro confermata da tutte le fonti.

Il Capaccione deve, quindi essere prosciolto dall'addebito contestatogli.

P.Q.M.

proscioglie il sig. **GIUSEPPE CAPACCIONE** da ogni addebito.

5) Procedimento disciplinare a carico di **AGOSTINO TALIENTO**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 04/05/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Agostino Taliento che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l'attività di allenatore per la Società Villa Literno (Promozione campana) avrebbe assunto la guida tecnica della società Vitulazio (Promozione campana);
- in data 24/08/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 07/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava ad Agostino Taliento la presunta violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Taliento che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione

della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l'addebito di cui sopra;

- il 31/12/2005 il sig. Taliento mandava le proprie controdeduzioni nelle quali sosteneva che le contestazioni mossegli fossero il frutto di un equivoco dovuto alle parziali informazioni pervenute al Settore Tecnico.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Taliento, osserva che:

- l'addebito è provato in quanto dagli accertamenti svolti dall'ufficio Indagini è comprovato che il medesimo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ha svolto attività per due società diverse nel corso della medesima stagione sportiva, sia pure nel secondo caso con la qualifica di massaggiatore, apertamente contrastante con l'effettiva presenza in panchina o a bordo campo in occasione di gare ufficiali della società SS Vitulazio. Di ciò vi è ampio riscontro anche nelle cronache giornalistiche.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/05/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **AGOSTINO TALIENTO** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/05/06**.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale CAMPANIA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società SS Vitulazio.

6) Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO SANTONASTASO**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 29/06/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Domenico Santonastaso che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l'attività di allenatore per la Società Calatia Maddaloni (Prima categoria campana), senza aver assunto vincolo di tesseramento, successivamente avrebbe svolto attività tecnica di allenatore per la società San Tammaro (Seconda categoria campana), sempre senza aver assunto vincolo di tesseramento;

- in data 13/10/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;

- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;

- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;

- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare contestava al sig. Santonastaso la presunta violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;

- il 24/12/2005 il sig. Santonastaso mandava le proprie controdeduzioni contestando ed impugnando ogni addebito nei suoi confronti.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Santonastaso, osserva che:

- l'addebito è provato in quanto dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini emerge con chiarezza che il Santonastaso ha svolto attività di allenatore per due società diverse nel corso della medesima stagione sportiva, adempiendo a tutte le incombenze di tale ruolo. Addebito riscontrato anche dalle dichiarazioni di altri tesserati, nonché da una specifica intervista

giornalistica che non può certo ritenersi frutto di una semplice erronea individuazione del soggetto ivi indicato, ovvero il Santonastaso, quale traghettatore della squadra secondo quanto il medesimo afferma nella sua discolta.

Ciò premesso, tenendo conto anche della recidiva nella quale il Santonastaso è caduto, la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 30/09/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **DOMENICO SANTONASTASO** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/09/06**.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale CAMPANIA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società SS San Tammaro.

7) Procedimento disciplinare a carico di **SIRO PRELATI**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Siro Prelati che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l'attività di allenatore per la Società San Sisto (Eccellenza umbra), senza aver assunto vincolo di tesseramento, successivamente avrebbe svolto attività tecnica di allenatore per la società Torgiano (Eccellenza umbra), sempre senza aver assunto vincolo di tesseramento;
- in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell'Ufficio Indagini;
- l'01/09/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 23/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Siro Prelati la presunta violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Prelati che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l'addebito di cui sopra;
- il 20/12/2005 il sig. Prelati mandava le proprie controdeduzioni dichiarando di non essere mai stato, nella stagione 2004/05, tesserato per la società San Sisto e in seno alla stessa società di non aver mai ricoperto alcuna carica o ruolo tecnico.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Prelati, osserva che:

- l'addebito non è pienamente provato. Infatti non è stata adeguatamente chiarita l'attività svolta, sia pure sotto l'aspetto di rapporti amichevoli, dal Prelati a favore della Società San Sisto e che, quindi, non possa definitivamente sostenersi che il medesimo abbia violato il divieto di ricoprire ruoli rilevanti sotto il profilo disciplinare a favore di due società diverse nella medesima stagione sportiva.

Il Prelati deve, quindi essere prosciolto dall'addebito contestatogli.

P.Q.M.

proscioglie il sig. **SIRO PRELATI** da ogni addebito.

8) Procedimento disciplinare a carico di **MARCO TARDELLI**

- in data 16/06/2005 la segreteria federale segnalava al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico la violazione della clausola compromissoria da parte di Marco Tardelli che, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire le vie legali, è ricorso al giudice ordinario del lavoro per un credito nei confronti dell'AS Bari, credito riconosciuto, peraltro, con Lodo Arbitrale irrituale della Lega Nazionale Professionisti emesso in data 26 novembre 2004/21 gennaio 2005 a conclusione del relativo procedimento svoltosi a Milano. Il ricorso è stato effettuato in quanto l'AS Bari, benché invitata, non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il sig. Tardelli ha ottenuto dal Giudice unico del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, in data 12 maggio 2005, l'ingiunzione contro l'AS Bari e a favore dell'immediato pagamento della somma ancora dovutagli, oltre agli interessi legali su tale somma dalla data del 17 dicembre 2004 al saldo, nonché le spese legali;
- il 14/07/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Marco Tardelli la presunta violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale;
- il Comitato Esecutivo, nella seduta del 12/09/2005, rinviava ad una successiva riunione l'esame del caso;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Tardelli che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l'addebito di cui sopra;
- il 03/01/2006 il sig. Tardelli mandava le proprie controdeduzioni tramite una memoria difensiva redatta da uno Studio Legale.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate da Tardelli attraverso uno Studio Legale, osserva che:

- l'addebito è insussistente. Nella fattispecie, difatti, non si è verificata alcuna violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale, in quanto il Tardelli aveva visto riconosciuto il suo diritto di credito dal Collegio Arbitrale con la delibera di cui in premessa e aveva chiesto che a tale decisione fosse data esecuzione mediante intervento della Lega di competenza, peraltro non pervenuto a buon fine; ragione per cui, in difetto di altri strumenti di tutela da parte dell'ordinamento sportivo, ai quali soltanto potrebbe ricollegarsi la denunciata violazione della clausola compromissoria, il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere l'attuazione del diritto patrimoniale riconosciuto dal competente ente sportivo non ricorre nella specie, non richiedendosi neppure che l'incolpato adisse la Presidenza federale per ottenere l'autorizzazione a procedere in via giudiziaria ordinaria, giacché l'iniziativa del Tardelli non si poneva in contrasto con alcuno degli interessi tutelati dalle Carte Federali.
- Il Tardelli deve, quindi essere prosciolto dall'addebito contestatogli.

P.Q.M.

proscioglie il sig. **MARCO TARDELLI** da ogni addebito.

9) Procedimento disciplinare a carico di **LUCA GIANNINI**

- in data 16/06/2005 la segreteria federale segnalava al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico la violazione della clausola compromissoria da parte di Luca Giannini che, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire le vie legali, è ricorso al giudice ordinario del lavoro per un credito nei confronti dell'AS Bari, credito riconosciuto, peraltro, con Lodo Arbitrale irrituale della Lega Nazionale Professionisti emesso in data 26 novembre 2004/21 gennaio 2005 a conclusione del relativo procedimento svoltosi a Milano. Il ricorso è stato effettuato in quanto l'AS Bari, benché invitata, non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il sig. Giannini ha ottenuto dal Giudice unico del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, in data 12 maggio 2005, l'ingiunzione contro l'AS Bari e a favore dell'immediato pagamento della somma ancora dovutagli, oltre agli interessi legali su tale somma dalla data del 17 dicembre 2004 al saldo, nonché le spese legali;
- il 14/07/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Luca Giannini la presunta violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale;
- il Comitato Esecutivo, nella seduta del 12/09/2005 rinviava ad una successiva riunione l'esame del caso;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figg - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Giannini che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l'addebito di cui sopra;
- il 05/01/2006 il sig. Giannini mandava le proprie controdeduzioni tramite una memoria difensiva redatta da uno Studio Legale.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate da Giannini attraverso uno Studio Legale, osserva che:

- l'addebito è insussistente. Nella fattispecie, difatti, non si è verificata alcuna violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale, in quanto il Giannini aveva visto riconosciuto il suo diritto di credito dal Collegio Arbitrale con la delibera di cui in premessa e aveva chiesto che a tale decisione fosse data esecuzione mediante intervento della Lega di competenza peraltro non pervenuto a buon fine; ragione per cui, in difetto di altri strumenti di tutela da parte dell'ordinamento sportivo, ai quali soltanto potrebbe ricollegarsi la denunciata violazione della clausola compromissoria, il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere l'attuazione del diritto patrimoniale riconosciuto dal competente ente sportivo non ricorre nella specie, non richiedendosi neppure che l'incolpato adisse la Presidenza federale per ottenere l'autorizzazione procedere in via giudiziaria ordinaria, giacché l'iniziativa del Giannini non si poneva in contrasto con alcuno degli interessi tutelati dalle Carte Federali.

Il Giannini deve, quindi essere prosciolto dall'addebito contestatogli.

P.Q.M.

proscioglie il sig. **LUCA GIANNINI** da ogni addebito.

10) Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO LABARDI**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Roberto Labardi che, nella stagione 2004/05, tesserato come tecnico per la società Berra (Prima categoria emiliana), avrebbe svolto contemporaneamente anche attività di allenatore per la società FC Ferrara (giovanissimi provinciali);
- in data 10/06/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 07/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Roberto Labardi la presunta violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il 14/09/2005 il sig. Labardi inviava le proprie controdeduzioni asserendo che nella stagione sportiva 2004/05 aveva svolto l'attività di allenatore esclusivamente per la società Berra;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni già inviate il 07 settembre 2005 al Comitato Esecutivo, dal Labardi, osserva che:

- l'addebito è pienamente provato emergendo, dagli accertamenti dell'Ufficio Indagini, dai resoconti giornalistici e dalla sostanziale ammissione del Labardi che il medesimo, seppure talvolta assumendo la qualifica formale di massaggiatore, ha in effetti ricoperto il ruolo di allenatore per una seconda società nel corso di una medesima stagione sportiva.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 31/05/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO LABARDI** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **31/05/2006**.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale EMILIA-ROMAGNA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Fc Ferrara.

11) Procedimento disciplinare a carico di **MARIO CURRO**

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 17/05/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Mario Curro che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l'attività di allenatore per la Società Gravina Calcio (Prima categoria siciliana), avrebbe, successivamente, svolto attività tecnica di allenatore per la società Coemi Misterbianco (Eccellenza siciliana);
- in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell'Ufficio Indagini;
- in data 29/07/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 02/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Mario Curro la presunta violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto anche, oltre all'attività tecnica in favore delle società Gravina Calcio e Coemi Misterbianco anche

attività di dirigente per la società Sporting Tramestieri (Promozione siciliana), come appurato dalla relazione dell'Ufficio Indagini;

- il 14/09/2005 il sig. Curro inviava le proprie controdeduzioni asserendo che nella stagione sportiva 2004/05 non aveva svolto l'incarico di allenatore per altra società se non il Gravina, ammettendo di aver svolto solo ed esclusivamente l'attività di dirigente accompagnatore per la società Coemi Misterbianco;

- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;

- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni già inviate il 14 settembre 2005 al Comitato Esecutivo, dal Curro, osserva che:

- l'addebito è pienamente provato avendo, a suo tempo, il Curro ammesso tale addebito dinanzi all'Ufficio Indagini, del resto in conformità agli accertamenti svolti ed alle emergenze di stampa; il che svuota di qualunque rilevanza la successiva ritrattazione fatta dal Curro.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 30/06/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO CURRO** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/06/06**.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale SICILIA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Coemi Misterbianco.

12) Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO BARETTO

- su denuncia dell'A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell'allenatore Roberto Baretto che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l'attività di allenatore per la Società Rapallo Ruentes (Promozione ligure), avrebbe, successivamente, svolto attività tecnica di allenatore per la società Us Amicizia Lagaccio (Promozione ligure);

- in data 06/06/2005 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti;

- il 07/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Roberto Baretto la presunta violazione dell'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;

- il 23/09/2005 il sig. Baretto inviava le proprie controdeduzioni asserendo che, nella stagione sportiva 2004/05, non aveva svolto attività tecnica di allenatore per due Società;

- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico;

- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni già inviate il 23 settembre 2005 al Comitato Esecutivo, dal Baretto, osserva che:

- l'addebito è pienamente provato. Numerose fonti informative assunte sia dall'Ufficio Indagini che dal Collegio dei probiviri dell'AIAC confermano la doppia attività svolta, in veste

di allenatore, per due società diverse nel corso della medesima stagione sportiva, e, in particolare, la reiterata presenza del Baretto alle gare della Società Us Amicizia Lagaccio, la comunicazione con il soggetto tesserato quale allenatore della detta società, l'ingresso del Baretto negli spogliatoi; addirittura l'assidua presenza anche agli allenamenti delle formazioni giovanili. Complesso di comportamenti che denota, indubbiamente, la fondatezza dell'addebito.

Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l'equa sanzione della squalifica fino al 30/06/2006.

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO BARETTO** responsabile dell'addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della **squalifica** fino al **30/06/06**.

Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale LIGURIA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Us Amicizia Lagaccio.

Pubblicato in Firenze il 13 Gennaio 2006.

Il Presidente
Azeglio Vicini

